



P R O M E M O R I A

per le istituzioni di previdenza a favore del personale considerate «assicuratori»
ai termini della legge federale del 13 ottobre 1965 su l'imposta preventiva

Sorgere del credito fiscale sulle prestazioni in capitale e sulle rendite al raggiungimento dell'età-termini

Allorché il dipendente assicurato rimane al servizio del datore di lavoro oltre l'età-termini prevista dal regolamento dell'assicurazione, l'obbligazione fiscale concernente le prestazioni in caso di vita o in caso di morte (notifica delle prestazioni in capitale e delle rendite o ritenuta dell'imposta preventiva quando si dà opposizione alla notifica) dev'essere soddisfatta al momento indicato qui di seguito:

1. Se il dipendente assicurato percepisce o si fa accreditare la prestazione in capitale o la rendita quando arriva all'età-termini:
al raggiungimento dell'età-termini.
2. Se il dipendente assicurato non percepisce la prestazione in capitale o la rendita perché il regolamento dell'assicurazione vuole che il diritto legale alla prestazione («diritto al pagamento, ecc.») sorga soltanto con la cessazione del rapporto di servizio:
alla cessazione del rapporto di servizio.
3. Se il dipendente assicurato non percepisce la prestazione in capitale o la rendita perché in forza di un accordo scritto, stipulato al più tardi al raggiungimento dell'età-termini tra il datore di lavoro, l'istituzione di previdenza a favore del personale e il dipendente assicurato, il momento del diritto legale alla prestazione è stato stabilito oltre l'età-termini:
alla data concordata.
4. Se il dipendente assicurato non percepisce la prestazione in capitale o la rendita e non vi è una regolamentazione giusta i numeri 2 o 3 (cioè se la prestazione è a libera disposizione dell'assicurato):
al raggiungimento dell'età-termini.
5. In caso di morte dopo l'età-termini, ma prima della cessazione del rapporto di servizio, per quanto il capitale o la rendita non siano stati ancora dichiarati:
all'atto del pagamento.